

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ecu al litro o del controvalore in lire italiane o in pesetas spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 125 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11,00 e le 12,00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 120» della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 91/93 CE — alcole — DG VI-E-3 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12,00 (ora di Bruxelles) del 15 febbraio 1993.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 91/93 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1780/89, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dagli organismi d'intervento per i quantitativi di alcole che li riguardano:

- SENPA, Beneficiencia 8, E-28004 Madrid (tel.: 347 65 00; telex: 23247 SENPA; telefax: 521 98 32).
- AIMA, Via Palestro 81, I-00185 Roma (tel.: 47 49 91; telex: 62 03 31, 62 02 52, 612 30 03; telecopia: 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ecu per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol.